

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 237/AV2 DEL 18/02/2015**

Oggetto: Convenzione con la L.A.B. Società Cooperativa di Ancona per attività di tirocinio di formazione ed orientamento degli allievi del Corso per Operatore Socio Sanitario - Codice 184960 – autorizzato dalla Provincia di Pesaro-Urbino.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la Determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere, per i motivi indicati nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta inoltrata dalla L.A.B. Società Cooperativa di Ancona di stipulare una convenzione finalizzata all’avvio delle attività di tirocinio/stage formativo in favore di numero tre studenti individuati nel Corso di Formazione Professionale “Operatore Socio Sanitario - Codice Corso 184960”, autorizzato dalla Provincia di Pesaro-Urbino con D.D. n. 632 del 09/06/2014, da compiersi presso i Presidi Ospedalieri di Osimo e di Senigallia.
2. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione con L.A.B. Società Cooperativa di Ancona, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dalla stipula della convenzione in argomento non deriva alcun onere economico a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale.
4. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, alla U.O. Gestione Risorse Umane ed al Servizio Infermieristico della Sede Operativa di Ancona e di Senigallia.

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Segr. Direzione AV2 – Archivio – Protocollo – Convenzioni, attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 2.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE

Normativa di riferimento

- Legge 24/06/1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
- D.M. 25/03/1998, n. 142, recante “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24/06/1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Legge Regionale 20/06/2003, n. 13, recante ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.;
- D.G.R.M. n. 666 del 20/05/2008, recante “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di “Operatore socio sanitario”;
- Determina n. 124/ASURDG del 6/02/2009, recante “Delega ai Direttori di Zona ai sensi della D.G.R.M. n. 666 del 20/05/2008”;
- Nota di protocollo della Direzione Generale n. 23827 del 14/11/2011.

Motivazione

Con provvedimento del 22/02/2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato sancito l’accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio-Sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione.

Nell’ambito di tale accordo si inquadra la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 666 del 20/5/2008, recante ad oggetto “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario”, che ha approvato, tra l’altro, gli “Standard formativi” del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario (All.to 1), nonché “l’Ordinamento didattico” del relativo corso di qualifica (All.to 2).

L’art. 1, comma 3, degli “Standard formativi” di cui all’Allegato 1 della citata deliberazione regionale prevede, in particolare, che “...l’avvio dei corsi è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra Ente di formazione, Azienda Sanitaria e Ambito Territoriale Sociale”, con la quale i firmatari assumono reciproci obblighi e responsabilità.

L’art. 13 stabilisce, inoltre, che l’attività formativa sia articolata, tra l’altro, in una parte teorica e nello svolgimento di un tirocinio/stage.

Con determina n. 124/ASURDG del 6/02/2009 il Direttore Generale ha delegato i Direttori delle ex Zone Territoriali, tra l’altro, alla stipula delle convenzioni ex art. 1, comma 3, della D.G.R.M n. 666 del 20/05/2008 con gli enti gestori autorizzati all’istituzione dei corsi, nonché delle convenzioni con i medesimi enti gestori per l’espletamento delle attività di tirocinio/stage.

Con nota di protocollo n. 23827 del 14/11/2011, la Direzione Generale ha comunicato la conferma e, pertanto, la piena operatività in favore dei Direttori di Area Vasta della delega conferita con la citata determina n. 124/ASURDG del 6/02/2009.

La Direzione dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord ha stabilito di accogliere, ai sensi della citata D.G.R.M. n. 666 del 20.5.2008, la richiesta della L.A.B. Società Cooperativa di Ancona - Ente Gestore accreditato per la formazione continua e superiore ed obbligo formativo e riconosciuto come Ente Promotore di tirocini formativi ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 196/1997 - di stipulare una convenzione per l'avvio del Corso di Formazione finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario.

In data 23/05/2014 detta convenzione veniva sottoscritta dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, dal legale rappresentante della L.A.B. Società Cooperativa e dal Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale 1 di Pesaro.

Poste dette circostanze, con nota prot. n. 12/GU/lb dell'8/01/2015 acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 2037 in data 08/01/2015, la L.A.B. Società Cooperativa ha richiesto la stipula di apposita Convenzione per consentire a numero tre studenti, frequentanti il Corso di Formazione Professionale "Operatore Socio Sanitario - Codice Corso 184960 - " autorizzato dalla Provincia di Pesaro-Urbino con D.D. n. 632 del 09/06/2014, di effettuare le attività di tirocinio/stage formativo previste dalla normativa vigente in materia presso i Presidi Ospedalieri di Osimo e di Senigallia come di seguito precisato:

Nominativo	Periodo	Ore tirocinio	Strutture di accoglienza
Baldinelli Barbara	7 aprile al 7 giugno 2015	300	Presidio Ospedaliero di Osimo
La Magna Valentina	7 aprile al 7 giugno 2015	300	Presidio Ospedaliero di Senigallia
Gambini Claudia	7 aprile al 7 giugno 2015	300	Presidio Ospedaliero di Senigallia

L'Amministrazione, avendo acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Infermieristico della Sede Operativa di Ancona e del Responsabile del Servizio Infermieristico della Sede Operativa di Senigallia, intende accogliere detta richiesta e, per l'effetto, stipulare una Convenzione con la L.A.B. Società Cooperativa di Ancona, secondo lo schema allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Detto schema di convenzione prevede, tra l'altro, che:

- il rapporto instaurato con i tirocinanti/stagisti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della Legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro;
- la realizzazione del tirocinio/stage non comporta alcun onere economico a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;
- l'Ente Gestore assicura i tirocinanti/stagisti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 25/3/1998, n. 142, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi;

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore dell'ASUR/Area Vasta 2 l'adozione del seguente schema di determina:

1. Accogliere la richiesta inoltrata dalla L.A.B. Società Cooperativa di Ancona di stipulare una convenzione finalizzata all'avvio delle attività di tirocinio/stage formativo in favore di numero tre studenti individuati nel Corso di Formazione Professionale "Operatore Socio Sanitario - Codice Corso 184960", autorizzato dalla Provincia di Pesaro-Urbino con D.D. n. 632 del 09/06/2014, da compiersi presso i Presidi Ospedalieri di Osimo e di Senigallia.
2. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione con L.A.B. Società Cooperativa di Ancona, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dalla stipula della convenzione in argomento non deriva alcun onere economico a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale.
4. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, alla U.O. Gestione Risorse Umane ed al Servizio Infermieristico.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

L'addetto alla fase istruttoria
Sig.a Anna Sansò

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.a Maria Silvia Pesciarelli)

Il Dirigente dell'Unità Operativa F.F
(Rag. Angelo Tini)

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE TIROCINIO/STAGE FORMATIVO

Corso

“OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)”

Codice Corso 184960

Autorizzato dalla Provincia di Pesaro-Urbino con D.D. n. 632 del 09/06/2014

TRA

L'ASUR Marche Area Vasta 2 Sede operativa di Ancona , con sede legale in Ancona, via Caduti del lavoro, 40 - C.F. e P.I. 02175860424 e Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano – d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentata dal Dott. Giovanni Stroppa, nato a Fabriano l'1/05/1960, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2, domiciliato per la sua carica come sopra;

E

Tra l'Ente di Formazione L.A.B. Società Cooperativa di seguito denominato Ente Gestore, con sede in Ancona , Via Goito,3/b - Partita IVA/Codice fiscale 01290400421 Accreditato presso la Regione Marche, per la macrotipologia obbligo formativo- formazione continua – formazione superiore, nella persona dal Prof. Giuliano Urbinelli nato a Senigallia il 16/12/1948, nella sua qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica in Ancona, Via Goito n° 3/b.

PREMESSO

- Che nella seduta del 22 febbraio 2001 è stato sancito un Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del profilo professionale dell'operatore socio-sanitario, e per la disciplina provvisoria dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;
- Che la deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 20/05/08 e n. 1831 del 15.12.08 ha recepito l'accordo sancito in Conferenza Stato –regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 ed ha approvato il sistema organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario;
- Che la medesima deliberazione individua, quale strumento indispensabile e qualificante dell'attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei diversi soggetti coinvolti;
- Che in particolare la deliberazione di Giunta Regionale sopra citata prevede la stipula di una convenzione da parte degli Enti che daranno attuazione alle attività formative, sulla base di uno schema di convenzione che fissa vincoli e condizioni di collaborazione tra gli stessi Enti stessi;
- Che la Provincia di Pesaro e Urbino ha autorizzato il Corso di Operatore Socio Sanitario con DD 632 del 9/04/2014 codice 184960 ore 1010;
- Che il suddetto progetto di formazione prevede lo svolgimento di stage in Azienda, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le ore di svolgimento di tirocinio si evincono dalla tabella sotto indicata e dal Progetto Formativo stipulato tra l'Ente Promotore, Tirocinante e il Tutor di tirocinio.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'ASUR/Area Vasta n. 2, si impegna ad accogliere presso le sue strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Ente Gestore, come di seguito precisato:

Nominativo	Periodo	Ore tirocinio	Strutture di accoglienza
Baldinelli Barbara	7 aprile al 7 giugno 2015	300	Presidio Ospedaliero di Osimo
La Magna Valentina	7 aprile al 7 giugno 2015	300	Presidio Ospedaliero di Senigallia
Gambini Claudia	7 aprile al 7 giugno 2015	300	Presidio Ospedaliero di Senigallia

Art. 3

Il tirocinio/stage, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva, ma dovrà perseguire soltanto obiettivi formativi teorici e di acquisizione di conoscenze del mondo lavorativo.

Nello specifico, al termine del tirocinio/stage lo studente dovrà essere in grado di raggiungere i seguenti obiettivi (come indicati dalla D.G.R. 666/08) quali elementi sostanziali del progetto di tirocinio/stage di ogni singolo tirocinante/stagista:

- osservare e identificare i bisogni della persona e rispondere con interventi di competenza nel contesto di un progetto multi professionale;
- attuare interventi di carattere igienico - domestico - alberghiero per garantire un ambiente di vita o di cura confortevole e sicuro;
- fornire prestazioni corrette ed efficaci, in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici, ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alla specificità dei suoi problemi, ai differenti contesti operativi e alle varie età;
- attuare interventi di assistenza e di supporto rivolti sia alla persona che all'ambiente, secondo i principi appresi e nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo;
- dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni professionali con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con quanti si prendono carico dell'utente;
- inserirsi nell'organizzazione dei servizi, individuando ruoli e competenze degli operatori presenti, i sistemi informativi e le risposte che tali servizi forniscono ai principali bisogni dei cittadini;
- operare secondo una metodologia operativa e collaborare nella definizione e attuazione dei progetti assistenziali rivolti alla persona e/o a gruppi.

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione degli stage, previste dalla D.G.R n. 666/08 e s.m.i..

La Direzione dell'Ente Gestore concorderà con il personale incaricato dalla Struttura Ospitante, in un incontro preliminare, gli aspetti organizzativi, gli obiettivi del tirocinio formativo, gli orari e il calendario di svolgimento dello stage per ciascun allievo.

Il Dott. Paolo Antognini e il Dott. Campolucci Marcello sono rispettivamente individuati come referenti per le attività di Tirocinio/Stage svolte presso la Sede Operativa di Ancona e presso la Sede Operativa di Senigallia dell'ASUR/Area Vasta 2.

Le ore totali di tirocinio/stage previste verranno svolte nel periodo che va dal 07/04/2015 e il 07/06/2015, per un massimo di n. 36 ore settimanali (cfr. art. 15 All. 1 alla D.G.R 666/08), e nel rispetto tanto dei turni di lavoro della struttura ospitante quanto delle specifiche esigenze espresse dagli allievi e comunque sulla base di un calendario analitico che verrà consegnato prima dell'avvio delle attività di tirocinio/stage. In tali periodi la struttura ospitante si impegna a mettere a disposizione i propri locali, le attrezzature e il personale per il regolare svolgimento del tirocinio/stage.

Le sedi e le unità operative nei quali svolgere l'esperienza di tirocinio/stage, nonché le attività che gli allievi svolgeranno saranno direttamente concordati con i referenti per le attività di Tirocinio/Stage dell'ASUR/Area Vasta 2 e con i tutor guida individuati tra i Collaboratori Professionali Sanitari Esperti (CPSE) (cfr. All. C "Elenco Tutor Guida").

Durante la permanenza nella struttura gli allievi osserveranno gli orari stabiliti, i regolamenti interni, le norme antinfortunistiche in rapporto alle mansioni e/o funzioni accordate.

Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, l'ASUR/Area Vasta 2, potrà richiedere all'Ente Gestore la sospensione dello stage/tirocinio.

Art. 4

I rapporti che l'ASUR/Area Vasta 2, intrattiene con i tirocinanti/stagisti, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997, non costituiscono rapporto di lavoro.

La realizzazione del tirocinio/stage non comporta per la struttura ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Durante lo svolgimento dello stage, il tutor d'aula e l'assistente stage nominato dall'Ente Gestore manterranno costanti rapporti con i Referenti per le attività di Tirocinio/Stage, con i tutor guida incaricati e con gli allievi.

Per ciascun tirocinante/stagista inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un patto formativo di tirocinio/stage contenente:

- il nominativo del tirocinante/stagista;
- i nominativi dei tutor;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio/stage con indicazione dei tempi di presenza nella struttura;

- le strutture aziendali (sedi, reparti) presso cui si svolge il tirocinio/stage;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 5

L'Ente Gestore, il tirocinante/stagista e il referente della struttura ospitante si impegnano a sottoscrivere il patto formativo di cui all'art. 2.

Nel suddetto documento

1. Il tirocinante/stagista si impegna a:
 - svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio/stage funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente convenzione (ex D.G.R 666/2008);
 - seguire le indicazioni dei tutor;
 - rispettare le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e/o conoscenze in merito ad attività clinico-assistenziali e processi, prodotti, fornitori e clienti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio/stage;
 - tenere aggiornato il registro delle presenze di tirocinio/stage vidimato dalla Provincia di Ancona quale Amministrazione Pubblica competente che andrà controfirmato in calce dal Tutor Guida e della struttura ospitante;
 - comunicare tempestivamente alla struttura ospitante e all'Ente Gestore eventuali assenze, con l'indicazione delle relative motivazioni;
 - osservare gli orari stabiliti, i regolamenti interni, le norme antinfortunistiche in rapporto alle mansioni e/o funzioni accordate;
 - redigere, per ogni esperienza di tirocinio/stage la relativa relazione finale.
2. La struttura ospitante si impegna a:
 - rispettare gli obiettivi formativi previsti (Rif. Art. 1 della presente convenzione);
 - favorire l'inserimento degli allievi nell'ambiente di lavoro, mettendoli in condizione di realizzare una valida ed esauriente esperienza collegata al programma formativo;
 - segnalare tempestivamente all'Ente Gestore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante/stagista, nonché ogni eventuale assenza ingiustificata e eventuali variazioni di orari/giorni che si dovessero rendere necessari;
 - garantire la massima sicurezza e fornire i D.P.I. e la dovuta informazione ai sensi della normativa 81/08 e successive modifiche;
 - mettere a disposizione i propri dipendenti nei ruoli di tutor-guida (in funzione delle sedi ed Unità Operative individuate) e nel ruolo di referente;
 - al termine dello stage il tutor guida insieme al referente esprimeranno un giudizio sintetico ed una valutazione, sull'attività svolta dai tirocinanti/stagisti.
3. L'Ente Gestore si impegna :
 - a rappresentare unitamente i sottoscritti della presente convenzione di fronte alla provincia di Ancona e di fronte ad ogni altro organismo istituzionale;

- ad individuare sedi formative e di tirocinio/stage idonee per lo svolgimento delle attività;
- a concordare con il referente zonale e la Guida di Tirocinio designata dall'Azienda l'intero apparato organizzativo del tirocinio in ambito sanitario per il corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario;
- a farsi carico di ogni vincolo amministrativo derivante da eventuali contributi finanziari, sollevando sin d'ora l'ASUR Marche Area Vasta 2 da ogni responsabilità, anche di tipo finanziario;
- a segnalare tempestivamente al Comitato di indizio e controllo di cui all'art. 6 degli standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario ogni elemento di criticità che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione;
- ad assicurare gli studenti del corso con polizza INAIL ed RC (Responsabilità Civile) contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività pratiche di formazione professionale ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede corsale.

Art. 6

L'Ente di Formazione L.A.B. Società Cooperativa si impegna ad assumere tutti gli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché a comunicare al competente Ispettorato del lavoro ed all'INAIL, i nominativi, il periodo e il luogo dello stage.

Gli allievi che partecipano allo stage, sono coperti da assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro con posizione n. 90318409 e la Compagnia di Assicurazione per la responsabilità civile è ITALIANA ASSICURAZIONI con polizza n. 2015/07/6099764, per rischi derivati dalle esercitazioni pratiche, ai sensi dell'art. 4 punto 5 del Testo Unico approvato con D.P.R. n°1124 del 30/06/1965.

Art. 7

La struttura ospitante gli allievi, possiede tutti i requisiti di adeguatezza delle proprie strutture in rapporto alle materie oggetto del corso, e sono in regola con le normative vigenti riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro (D. lgs. 9 aprile 2008, n°81).

Art. 8

La presente convenzione avrà durata pari al periodo di tirocinio previsto nel progetto formativo relativo al singolo stagista e comunque non superiore ad un anno con decorrenza a partire dal 07/04/2015.

Art. 9

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 – codice in materia di protezione dei dati personali.

Le parti titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196.

Art. 10

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alle vigenti norme del Codice Civile.

La presente convenzione è esente da ogni imposta e tassa dell'art. 5 della legge 21.12.1978 n. 845 e verrà registrata in caso d'uso.

Art. 11

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto si riconosce competente il Foro di Ancona

Ancona, li _____

Fabriano, li _____

Per l'Ente Gestore

L.A.B. SOCIETÀ COOPERATIVA
(Prof. Giuliano Urbinelli)

Per il soggetto ospitante

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)